



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 luglio 2021  
(OR. en)

10750/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0177 (NLE)**

---

---

**PECHE 261  
UK 175**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti  
                          (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda  
                          determinate possibilità di pesca per il 2021 nelle acque dell'Unione e  
                          non dell'Unione

---

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (UE) 2021/...**

**del ...**

**che modifica i regolamenti (UE) 2019/1919, (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92  
per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2021  
nelle acque dell'Unione e non dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio<sup>1</sup> ripartisce le possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania<sup>2</sup> ("protocollo"). Il protocollo è stato prorogato fino al 15 novembre 2020 mediante un accordo in forma di scambio di lettere<sup>3</sup> relativo alla proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno. La firma di tale accordo è stata autorizzata mediante la decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio<sup>4</sup>, che ne autorizzava l'applicazione provvisoria.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2019/1919 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 5).

<sup>2</sup> Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3).

<sup>3</sup> Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 3).

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).

- (2) Il 23 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1704<sup>1</sup>, che prevede una seconda proroga del protocollo per un periodo massimo di un anno.
- (3) L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1919 assegna al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord possibilità di pesca nella categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica.
- (4) Ai sensi dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica<sup>2</sup>, il Regno Unito non è più uno Stato membro dell'Unione dal 1° febbraio 2020 e il periodo di transizione previsto da tale accordo è terminato il 31 dicembre 2020. Pertanto le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito dovrebbero essere riassegnate agli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2021 e, nel contempo, il Regno Unito non dovrebbe più disporre di licenze trimestrali a decorrere dal 1° gennaio 2021.

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (GU L 383 del 16.11.2020, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag.7.

- (5) Tale riassegnazione dovrebbe essere trasparente e proporzionale alla ripartizione originale nel contingente.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1919.
- (7) Il regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio<sup>1</sup> stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio<sup>2</sup> fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Per gli stock condivisi con il Regno Unito, tali regolamenti fissavano totali ammissibili di catture (TAC) provvisori applicabili fino al 31 luglio 2021 ai pescherecci operanti in acque dell'Unione, in acque internazionali e in acque di paesi terzi.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

- (8) Conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra,<sup>1</sup> ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") l'Unione ha intavolato consultazioni bilaterali con il Regno Unito e ha stabilito il livello delle possibilità di pesca per gli stock elencati nell'allegato 35 e nelle tabelle A e B dell'allegato 36 del medesimo accordo nonché le relative condizioni per il 2021 e il livello delle possibilità di pesca per determinati TAC di acque profonde nonché le relative condizioni per il 2021 e il 2022. Tali consultazioni si sono svolte tra il 20 gennaio 2021 e il 2 giugno 2021 sulla base della decisione del Consiglio del 5 marzo 2021<sup>2</sup>. L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato dai capi delegazione dell'Unione e del Regno Unito e approvato dal Consiglio l'11 giugno 2021. È pertanto necessario sostituire i TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 con le possibilità di pesca concordate con il Regno Unito e con le nuove misure ad esse associate.

---

<sup>1</sup> Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

<sup>2</sup> Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito per concordare possibilità di pesca per stock condivisi per il 2021 e, per alcuni stock di acque profonde, per 2021 e 2022, del 5 marzo 2021, ST 6414/21.

- (9) La conclusione delle consultazioni introduce possibilità di pesca concordate e garantite per l'Unione e per il Regno Unito per il 2021, così come per alcuni stock di acque profonde per il 2021 e il 2022, nel quadro delle disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sulla parità di accesso reciproco alle acque della controparte.
- (10) È ora necessario applicare i risultati delle consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito nell'ordinamento giuridico dell'Unione mediante la sostituzione dei TAC provvisori stabiliti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 da possibilità di pesca che rispettino i livelli dei TAC concordati con il Regno Unito.

- (11) Nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito condividono l'obiettivo di sfruttare gli stock condivisi a tassi miranti a mantenere e a ricostituire progressivamente le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Conformemente ai piani pluriennali previsti dai regolamenti (UE) n. 1380/2013<sup>1</sup>, (UE) 2019/472<sup>2</sup> e (UE) 2018/973<sup>3</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca in linea con gli intervalli di MSY ( $F_{MSY}$ ) definiti nei regolamenti (UE) 2019/472 e (UE) 2018/973 dovevano essere raggiunti quanto prima e in modo progressivamente incrementale entro il 2020 per gli stock bersaglio elencati in tali regolamenti e devono successivamente essere mantenuti all'interno degli intervalli  $F_{MSY}$ , conformemente agli stessi regolamenti.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).



- (12) Per alcuni stock, valutati sulla base dell'MSY, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri scientifici di zero catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei suddetti pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture nelle acque sia dell'Unione che del Regno Unito, comprese le catture accessorie degli stock in questione, in attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire tali attività di pesca multispecifica, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero verificarsi a seguito di una loro completa interruzione, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo l'MSY, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto sull'opportunità di stabilire TAC specifici per le catture accessorie degli stock in questione. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione. I livelli delle possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere fissati in linea con quanto indicato nel verbale concordato al fine sia di garantire parità di condizioni per gli operatori dell'Unione, sia di contribuire nel contempo a una ricostituzione significativa della biomassa di tali stock.

- (13) Sebbene non abbiano raggiunto un accordo su misure tecniche funzionalmente collegate e allineate, sia l'Unione che il Regno Unito hanno concordato che tali misure erano necessarie; il Regno Unito le adotterà al fine di contribuire alla ricostituzione degli stock interessati. Vista l'attuale mancanza di un accordo è necessario proseguire, nelle acque dell'Unione, l'applicazione delle misure tecniche funzionalmente collegate in vigore stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 del regolamento (UE) 2021/92, che consentono di fissare i TAC delle specie bersaglio ai livelli proposti nel presente regolamento senza mettere a rischio lo stato degli stock oggetto di catture accessorie inevitabili nelle acque dell'Unione.
- (14) Dato che la biomassa degli stock di COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A e PLE/7HJK è al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa ( $B_{lim}$ ) e che sono consentite soltanto le catture accessorie e la pesca a fini scientifici, l'Unione e il Regno Unito hanno concordato nel verbale di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock. Belgio, Francia, Germania, Irlanda e Paesi Bassi si sono pertanto impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021.

- (15) Dato che la biomassa dello stock di PRA/03A è al di sotto del  $MSY B_{trigger}$ , l'Unione e la Norvegia hanno concordato di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tale stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tale stock. Danimarca e Svezia si sono pertanto impegnate a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tale stock per i trasferimenti al 2021.
- (16) Dato che la biomassa degli stock di COD/2A3AX4, COD/03AN. e COD/07D è al di sotto del  $B_{lim}$ , l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno concordato di non applicare la flessibilità interannuale, anche a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021, in modo tale che le catture nel 2021 non superino il TAC fissato per tali stock. Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia si sono pertanto impegnati a non applicare l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 rispetto a tali stock per i trasferimenti al 2021.

- (17) La spigola nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) continua a essere al di sotto dell' $MSY_{B_{trigger}}$  e appena sopra il  $B_{lim}$ . Sebbene la mortalità per pesca sia diminuita, le indicazioni del CIEM sulla pressione di pesca rimangono preoccupanti. L'importanza di misure concordate per garantire condizioni e possibilità allineate per le flotte del Regno Unito e dell'Unione è fondamentale per la spigola quale stock condiviso, soprattutto per quanto riguarda un tetto mensile per la pesca commerciale con reti da traino e sciabiche e le catture accessorie nella pesca commerciale con reti da riva, mantenendo in vigore l'attuale limite per la pesca ricreativa. L'Unione e il Regno Unito hanno inoltre concordato di rendere prioritario il miglioramento dello strumento di valutazione del CIEM per la spigola, così da consentire calcoli predittivi sulla base dei modelli MSY.
- (18) Al fine di proteggere dall'attività di pesca le specie interessate, il Regno Unito e l'Unione hanno concordato nel verbale una serie di elenchi di specie vietate, per le quali devono essere vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco.
- (19) Ai sensi dell'articolo 498, paragrafo 8, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di istituire un meccanismo di trasferimento volontario, nel corso dell'anno, delle possibilità di pesca, da attivare ogni anno e i cui dettagli devono essere specificati dal comitato specializzato per la pesca. Al fine di consentire agli Stati membri di trasferire o scambiare le possibilità di pesca con il Regno Unito finché il comitato specializzato per la pesca non avrà adottato tali dettagli, è opportuno istituire una procedura per effettuare tali trasferimenti o scambi.

- (20) Nel 2021 l'Unione e le Isole Fær Øer hanno intavolato consultazioni annuali sugli scambi di determinati TAC e l'accesso alle acque reciproche. Le consultazioni non sono sfociate in un accordo tra l'Unione e le Isole Fær Øer. Da parte sua, l'Unione aveva mantenuto una riserva per determinati TAC al fine di permettere tali scambi. È opportuno modificare di conseguenza le tabelle pertinenti che specificano le possibilità di pesca e le licenze rilasciate ai pescherecci interessati.
- (21) In attesa di un nuovo parere scientifico, il regolamento (UE) 2021/92, quale inizialmente adottato, ha fissato a zero il TAC di acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 applicabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. Nella terza modifica delle possibilità di pesca per il 2021 è stato istituito un TAC provvisorio fino al 30 settembre 2021, al fine di consentire il proseguimento della pesca di acciughe. Il CIEM ha pubblicato il parere scientifico il 18 giugno 2021. È pertanto opportuno modificare il TAC per il periodo che decorre dal 1° luglio 2021 per allinearli al parere scientifico del CIEM più recente.
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.

- (23) Per quanto riguarda le possibilità di pesca nella zona attorno alle isole Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo allo Spitsberg (Svalbard) ("trattato di Parigi del 1920") accorda a tutte le parti di tale trattato un accesso equo e non discriminatorio alle risorse, anche in materia di pesca. Il parere dell'Unione in merito a tale accesso è stato illustrato in numerose occasioni, in ultima istanza nelle note verbali n. 02/21 del 26 febbraio 2021 e n. 08/21 del 28 giugno 2021 indirizzate alla Norvegia. Al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse nella zona delle Svalbard sia coerente con tali norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione su tale zona nei limiti di detto trattato, il Consiglio ha stabilito, per la sottozona CIEM 1 e la divisione 2b, il numero dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca della grancevola artica e i contingenti di merluzzo bianco. La ripartizione di tali possibilità di pesca tra gli Stati membri è applicabile fino al 31 dicembre 2021. Nella nota verbale n. 02/21 del 26 febbraio 2021 indirizzata alla Norvegia, l'Unione si è riservata il diritto di adottare tutte le opportune contromisure correttive per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi dell'Unione. È altresì opportuno rammentare che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(24) I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2019/1919 e (UE) 2021/91 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni riguardanti i limiti di cattura introdotte dal presente regolamento dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere da tale data, ad eccezione delle disposizioni relative all'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, che dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2021, e ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92, che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2021. I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2019/1919 valgono per il secondo periodo di applicazione della proroga del protocollo, vale a dire dal 16 novembre 2020. Il Regno Unito non si è avvalso delle possibilità di pesca e non ha più il diritto di farlo dal 1° gennaio 2021. La modifica di tali possibilità di pesca nell'ambito di tale regolamento dovrebbe quindi applicarsi dal 1° gennaio 2021. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*  
*Modifica del regolamento (UE) 2019/1919*

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1919 è sostituito dal seguente:

"f) categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Germania    | 13 038,4 tonnellate |
| Francia     | 2 714,6 tonnellate  |
| Lettonia    | 55 966,6 tonnellate |
| Lituania    | 59 837,6 tonnellate |
| Paesi Bassi | 64 976,1 tonnellate |
| Polonia     | 27 106,6 tonnellate |
| Irlanda     | 8 860,1 tonnellate  |



Durante il periodo di applicazione della proroga del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

|             |    |
|-------------|----|
| Germania    | 4  |
| Francia     | 2  |
| Lettonia    | 20 |
| Lituania    | 22 |
| Paesi Bassi | 16 |
| Polonia     | 8  |
| Irlanda     | 2  |

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria;".

*Articolo 2*  
*Modifica del regolamento (UE) 2021/91*

Il regolamento (UE) 2021/91 è così modificato:

- 1) l'articolo 8 è soppresso;
- 2) la parte 2 dell'allegato è modificata conformemente alla parte A dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*  
*Modifica del regolamento (UE) 2021/92*

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

- 1) l'articolo 7 è soppresso;
- 2) l'articolo 11 è così modificato:
  - a) è inserito il paragrafo seguente:

"1 *bis*. 1 bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.";

- b) al paragrafo 2, le lettere c) e d) e l'ultimo comma sono soppressi;
- c) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"2 *bis* In deroga al paragrafo 1, dal 1° agosto al 31 dicembre, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

- a) con reti demersali (\*), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;
- b) con sciabiche (\*\*), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate da tale peschereccio per bordata di pesca;

2 *ter*. In deroga ai paragrafi 2 e 2 bis, le catture di cui alle lettere a) e b) di tali paragrafi non superano i 760 chilogrammi per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto.

2 *quater*. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 e dal 1° aprile al 31 dicembre, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

- a) con ami e palangari (\*\*), per un massimo di 5,7 tonnellate per nave;
- b) con reti da posta fisse (\*\*\*\*), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,4 tonnellate per nave.

Le deroghe di cui al primo comma si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera a) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera b) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che ciò non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga.";

- 
- (\*) Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
  - (\*\*) Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
  - (\*\*\*) Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
  - (\*\*\*\*) Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX);

- d) il paragrafo 5 è così modificato:
- i) alla lettera a), i termini "dal 1° gennaio al 28 febbraio" sono sostituiti dai termini "dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 1° dicembre al 31 dicembre 2021";
  - ii) alla lettera b), i termini "dal 1° marzo al 31 luglio" sono sostituiti dai termini "dal 1° marzo al 30 novembre";
- 3) all'articolo 15, paragrafo 1, i termini "navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7g" sono sostituiti dai termini "navi dell'Unione operanti con reti a strascico e sciabiche nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 7g";
- 4) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 53 bis*

*Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito*

1. Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente ai paragrafi da 2 a 4.
2. Uno Stato membro che intende trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio.

3. Qualora approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
4. I contingenti ricevuti dal Regno Unito o ad esso trasferiti nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerati contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato in conformità del paragrafo 3. Tali scambi non modificano i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.";
- 5) l'allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento;
- 6) l'allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento;
- 7) l'allegato II è modificato conformemente alla parte D dell'allegato del presente regolamento;
- 8) l'allegato V è modificato conformemente alla parte E dell'allegato del presente regolamento

*Articolo 4*

*Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni relative all'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2021, e ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), per quanto riguarda i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/92, che si applica a decorrere dal 1° agosto 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---